



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*



*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

**Partenza - Roma, 04/06/2007**

**Prot. 25 / SEGR / 0007004**

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro*

*all' INPS*

*Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed  
Economia Sommersa*

*all' INAIL*

*Direzione Centrale Rischi*

*LORO SEDI*

*e p.c.*

*alla Direzione generale della Tutela delle  
Condizioni di Lavoro*

*all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

*all' Ispettorato regionale del lavoro di Catania*

*alla Provincia autonoma di Trento*

*alla Provincia autonoma di Bolzano*

*al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

*al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro*

*al Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti*

*al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti*

*al Consiglio Nazionale Forense*

Oggetto: art. 1, comma 5, L. n. 12/1979, come modificato dall'art. 5-ter, comma 1, lett. a), del D.L. n. 10/2007, convertito nella L. n. 46/2007 – assistenza del consulente del lavoro al CED – istruzioni operative.

La disposizione indicata in oggetto interviene a riformulare la disciplina in materia di Centri Elaborazione Dati, nell'ambito del più generale contesto dell'individuazione dei soggetti abilitati allo

svolgimento delle attività di assistenza alle imprese per quanto attiene agli adempimenti di natura lavoristica e previdenziale.

Più in particolare la disposizione di cui al D.L. n. 10/2007 (conv. da L. n. 46/2007), modifica la previgente formulazione dell'art. 1, comma 5, della L. n. 12/1979, consentendo alle imprese artigiane nonché alle altre piccole imprese di avvalersi, per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, di Centri di Elaborazione Dati (CED) in ogni caso assistiti da uno o più professionisti iscritti agli albi di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, senza più richiedere necessariamente che gli stessi Centri siano "costituiti e composti esclusivamente dai" predetti professionisti.

Resta fermo, evidentemente, che le citate piccole imprese si possono avvalere dei centri elaborazione dati costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite dall'art. 1, comma 4, della L. n. 12/1979 e cioè mediante servizi o centri di assistenza fiscale che possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.


Considerato che tale questione presenta profili di stretta connessione con la più ampia problematica del contrasto al fenomeno dell'abusivismo nelle attività di consulenza in materia di lavoro e legislazione sociale, d'intesa con la Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si forniscono le prime indicazioni operative circa le concrete modalità di assistenza che i che i soggetti iscritti agli albi di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 sono tenuti ad osservare, al fine di garantire la massima qualità del servizio verso le imprese.

#### *Assistenza e designazione formale del professionista*

Premesso che la nozione di assistenza da parte del professionista si concretizza in un supporto di natura consulenziale avente ad oggetto tutte le problematiche di natura lavoristica, previdenziale e fiscale afferenti alla gestione dell'impresa, tale assistenza trova la sua puntualizzazione di natura formale con il conferimento di un incarico avente ad oggetto il controllo e la verifica dell'aggiornamento e del corretto funzionamento delle attività di calcolo e stampa svolte dai CED, i quali devono effettuare formale designazione di uno o più professionisti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979. Tale designazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta avente data certa inviata, prima dell'inizio delle attività – o per le realtà già in essere entro la scadenza del successivo periodo di paga – alla Direzione provinciale del lavoro e ai Consigli provinciali degli Ordini professionali interessati competenti per territorio.

In assenza di un formale incarico conferito ad un professionista abilitato allo svolgimento della attività di consulenza del lavoro ovvero in caso di omesso invio della comunicazione di cui sopra trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie di cui L. n. 1815/1939.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mario Notaro)



PP

CSAI